

**Associazione temporanea di imprese - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13131 del 17/05/2025 (Rv. 674605 - 02)**

Rappresentanza esclusiva anche processuale - Titolarità ed esercizio del diritto di credito verso l'appaltante - Pignorabilità presso il terzo committente del credito delle mandanti - Esclusione - Fondamento.

Nell'associazione temporanea di imprese spetta alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante fino all'estinzione di ogni rapporto, benché senza alcuna cessione o trasferimento della titolarità del credito delle associate; di conseguenza, non è consentito ai creditori delle mandanti associate pignorare presso il terzo committente il diritto di credito (di cui le mandanti restano comunque titolari), perché la procedura espropriativa presso terzi mira a far conseguire al creditore procedente l'assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere e attribuisce all'assegnatario la medesima posizione creditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all'esecutato. (Principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13131 del 17/05/2025 (Rv. 674605 - 02)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_1723, Cod\_Civ\_art\_1726, Cod\_Proc\_Civ\_art\_363